



Data 28/06/2023

Protocollo N° 0348869 Class: 1.760.25.1 Fasc.73

Allegati N° 1 per tot.pag. 16

Oggetto: Trasmissione DGR n. 796 del 27 giugno 2023.

Egr. Presidenti
Associazioni/Federazioni di pesca dilettantistico-sportiva

LORO SEDI

Si trasmette in allegato alla presente la DGR n. 796 del 27 giugno 2023 “*Approvazione del bando per il rilascio delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto. Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, articolo 30*”.

Si pone in evidenza che la deliberazione sarà pubblicata sul BUR di venerdì 30 giugno 2023.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato **entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 11 settembre 2023**.

La documentazione necessaria alla presentazione delle domande è scaricabile dal seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/pesca/bandi-e-modulistica>

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Dott. Pietro Salvadori

U.O. Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP

Direttore: Dott. Giuseppe Cherubini

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Cherubini

P.O. Coordinamento Attività di Pesca Ricreativa, Tutela Fauna Ittica

e Attuazione della Carta Ittica Regionale – Dott.ssa Barbara Grava Vanin - tel. 041/2795559

Referente pratica: Dott. Cristian Terrin - tel. 041/2795797 e Sara Santoriello – tel. 041/2795580

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



Proposta n. 1167 / 2023

PUNTO 50 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/06/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 796 / DGR del 27/06/2023

OGGETTO:

Approvazione del bando per il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto. Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, articolo 30.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	
Vicesegretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del bando per il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto. Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, articolo 30.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento viene approvato il bando per il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto, ad eccezione del Lago di Garda e dei corpi idrici ricadenti nel territorio provinciale di Belluno. A seguito del completamento delle procedure previste dal bando, la Struttura regionale competente può rilasciare le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne regionali individuate dalla Carta Ittica Regionale, ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 e dell'articolo 36 del Regolamento Regionale 03 gennaio 2023, n. 1.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i. stabilisce che la Giunta regionale può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

L'articolo 36 del Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1, per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", prevede che le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche, previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro.

Il comma 2 dello stesso articolo 36 del regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1, stabilisce, inoltre, che il rilascio delle concessioni avvenga attraverso procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione di appositi bandi che dovranno garantire la pluralità dei soggetti concessionari e tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Carta Ittica Regionale.

La Carta Ittica Regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, ha individuato, all'interno dei bacini idrografici, le zone omogenee che possono essere affidate in concessione per la pesca sportiva e dilettantistica. L'affidamento in concessione viene previsto allo scopo di favorire una migliore gestione della fauna ittica autoctona, di migliorare ed incrementare l'attività di vigilanza ittica, di tutelare e migliorare gli ambienti acquatici.

La Carta Ittica Regionale ha individuato le acque di interesse alieutico, ovvero di interesse per la pesca sportiva e dilettantistica, nonché le zone omogenee dei diversi bacini idrografici e ha classificato le acque interne suddividendole in Zona A salmonicola, Zona B ciprinicola e Zona C, costituita da acque prevalentemente salmastre.

Inoltre la Carta Ittica Regionale, ha indicato per la zona A salmonicola e per la zona B ciprinicola la percentuale massima di acque pubbliche concedibili ai fini della pesca sportiva e dilettantistica come indicato di seguito:

- Acque di Zona A: in considerazione della particolare complessità gestionale, della necessità di una mirata e costante attività di vigilanza ittica e ambientale, nonché della diffusa presenza di popolamenti ittici alieuticamente pregiati è possibile l'affidamento in concessione della totalità (100%) delle acque presenti;
- Acque di Zona B: è prevista la possibilità di affidamento in concessione sia delle acque di interesse alieutico principale, così come classificate dalla Carta Ittica Regionale, nonché delle ulteriori acque classificate come non di interesse alieutico principale dalla Carta Ittica Regionale.



La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria ha predisposto il bando per il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (**Allegato A**), recependo integralmente le modalità e i criteri per il completamento dei procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica stabiliti dalla Carta Ittica Regionale.

Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica delle acque oggetto del bando sono rilasciate per un periodo di 5 anni, con possibilità di estensione della durata fino a 10 anni in caso di proposte da parte del richiedente di realizzazione di piani complessi di recupero e/o mantenimento di specie autoctone di rilevante interesse conservazionistico, come meglio specificato nel bando allegato al presente provvedimento.

Le acque del Lago di Garda, ricadendo tra la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, non sono state oggetto di pianificazione nell'ambito della Carta Ittica Regionale e pertanto non rientrano tra le acque concedibili a mezzo del bando allegato al presente provvedimento.

Relativamente ai corpi idrici del territorio bellunese, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 e della DGR n. 1192 del 27 settembre 2022, che hanno riconosciuto condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca alla Provincia di Belluno, in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica verrà attuato con apposito bando predisposto dalla Provincia di Belluno.

Si ritiene, pertanto, di provvedere all'approvazione del bando per il rilascio delle concessioni delle acque per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto, di cui all'**Allegato A** del presente atto, valido per tutte le acque interne della Regione Veneto, ad eccezione del Lago di Garda e dei corpi idrici ricadenti nel territorio provinciale di Belluno, in coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, nonché nel rispetto delle disposizioni della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022.

Si ritiene, inoltre, di dare atto che a seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari del rilascio della concessione, la Direzione Agroambiente, Programmazione Gestione Ittica e faunistico venatoria è incaricata di attuare le attività conseguenti, inclusa la stipula di apposito disciplinare di concessione sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta Ittica Regionale e del Regolamento Regionale 03 gennaio 2023, n. 1.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto», e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTO il Regolamento Regionale 03 gennaio 2023, n. 1;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 «Approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19».



DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il “Bando per il rilascio delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto”, valido per tutte le acque interne della Regione Veneto, ad eccezione del Lago di Garda e dei corpi idrici ricadenti nel territorio provinciale di Belluno, contenente le modalità procedurali e i criteri di valutazione delle domande, di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica delle acque oggetto del Bando vengono rilasciate per un periodo di 5 anni, con possibilità di estensione della durata fino a 10 anni, così come meglio specificato nel Bando di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell’adozione del provvedimento di concessione per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto, rilasciato ai soggetti individuati sulla base dei criteri previsti dal Bando allegato al presente provvedimento (**Allegato A**);
5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione Gestione Ittica e faunistico venatoria della esecuzione del presente provvedimento, inclusa la stipula di apposito Disciplinare di concessione sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta Ittica Regionale e del Regolamento Regionale 03 gennaio 2023, n. 1;
6. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE

Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1671/2020
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -





**BANDO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE
VENETO. LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19, ARTICOLO 30.**

Con il presente Bando viene avviata la procedura per il rilascio delle concessioni delle acque per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne della Regione Veneto, ad esclusione del Lago di Garda e dei corpi idrici ricadenti nella provincia di Belluno, in coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza.

Il Bando è ripartito in tre Sezioni:

Ø Sezione Prima - Norme per il rilascio della concessione:

- 1.1 Finalità
- 1.2 Soggetti ammissibili all'ottenimento della concessione
- 1.3 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza di concessione
- 1.4 Documentazione richiesta
- 1.5 Cause di esclusione e obblighi dei beneficiari
- 1.6 Modalità istruttorie
- 1.7 Localizzazione degli interventi e individuazione della percentuale massima di acque pubbliche concedibili in concessione
- 1.8 Durata della concessione

Ø Sezione Seconda – Provvedimento di concessione

- 2.1 Provvedimento di concessione
- 2.2 Rinuncia o revoca della concessione

Ø Sezione Terza - Criteri di valutazione e attribuzione punteggio

- 3.1 Modalità di valutazione delle domande di concessione
- 3.2 Attribuzione del punteggio



SEZIONE PRIMA

NORME PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1.1 Finalità

Il presente Bando regionale è finalizzato al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche, ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i. e dell'articolo 36 del Regolamento Regionale per la Pesca e l'Acquacoltura 03 gennaio 2023, n. 1.

La Struttura regionale competente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 19/98 e dall'articolo 36 del Regolamento Regionale per la Pesca e l'Acquacoltura n. 1/2023, può rilasciare in concessione acque pubbliche ai fini di pesca dilettantistico-sportiva ad enti pubblici, associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di norma per zone ittologiche omogenee, individuate dalla Carta Ittica.

L'affidamento in concessione di tratti di corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva viene previsto allo scopo di favorire una migliore gestione della fauna ittica autoctona, di migliorare ed incrementare l'attività di vigilanza ittica, nonché di tutelare gli ambienti acquatici.

La scelta dei corsi d'acqua oggetto di concessione dovrà pertanto essere basata sia sulle caratteristiche del corso d'acqua sia su programmi di miglioramento e di gestione ittica, in coerenza con la Carta Ittica Regionale, proposti dal soggetto richiedente affinché siano garantiti i benefici per la comunità dei pescatori dilettantistico sportivi e la tutela della fauna ittica autoctona. Piani o programmi di gestione dei corsi d'acqua, proposti dal concessionario con finalità di gestione e miglioramento ambientale, dovranno essere autorizzati e rispettare le disposizioni per la valutazione di incidenza di cui al DPR n. 357/1997 e s.m.i.

L'ottenimento della concessione, oltre a prevedere gli obblighi gestionali in capo al soggetto concessionario, consente a quest'ultimo la possibilità di prevedere l'obbligo del rilascio di un permesso a pagamento per consentire l'esercizio della pesca dilettantistico sportiva nei corpi idrici concessionati ai pescatori associati e ad eventuali pescatori ospiti; in quest'ultimo caso potranno essere sia di tipo giornaliero sia per periodi maggiori ma comunque di durata minore rispetto all'intera annata di pesca.

Le entrate economiche derivanti dalla riscossione dei permessi a pagamento rilasciati dal Concessionario dovranno essere utilizzate per le finalità di gestione, conservazione e protezione della fauna ittica autoctona, per la vigilanza ittica, per l'esecuzione dei ripopolamenti e delle immissioni ittiche previste dal Disciplinare di concessione, per eventuali altre attività di ripopolamento facoltativo da eseguirsi nel rispetto di quanto previsto dalla Carta Ittica, per il contenimento delle specie alloctone invasive individuate dalla Carta Ittica, per la riqualificazione e miglioramento dei corpi idrici in concessione oltre che per sostenere i costi di ordinaria gestione sociale.

Alla presente procedura di bando sono applicate le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

1.2 Soggetti ammissibili all'ottenimento della concessione



I soggetti ammessi a concorrere al presente Bando, e pertanto potenziali beneficiari della concessione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e dilettantistica ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 19/1998, sono così individuati:

- Enti Pubblici;
- Associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro;
- Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Ai sensi dell'articolo 36 comma 3 lettera a) del Regolamento Regionale del 03 gennaio 2023, n. 1, il concessionario deve avere la propria sede, o quella di una propria dipendenza permanente, nel territorio di pertinenza della concessione; gli enti pubblici ammessi alla concessione devono possedere competenza territoriale estesa all'intera area in concessione, mediante l'eventuale costituzione di forme associative consortili.

1.3 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza di concessione

La domanda di concessione per l'esercizio della pesca dilettantistica sportiva e ogni altra documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente deve essere presentata unitamente a una copia del documento d'identità in corso di validità, alle schede dati anagrafici e posizione fiscale, che saranno rese disponibili presso:

Ø il sito web <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/bandi-e-modulistica>

Ø gli uffici della competente Struttura regionale, ai seguenti n. di telefono 041-2795559, 041-2795580-5797, nelle giornate di martedì e giovedì, con i seguenti orari: dalle 9.00 alle 11.00 per eventuali informazioni.

La domanda di rilascio della concessione dovrà essere inviata alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 23.59 del giorno 11 settembre 2023**, pena l'irricevibilità della domanda stessa, esclusivamente mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Si precisa altresì che:

- la domanda, in formato Acrobat (.pdf), dovrà sempre essere inviata a mezzo PEC anche qualora l'indirizzo di posta elettronica del mittente non sia PEC;
- la domanda dovrà sempre essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del soggetto mittente e/o del responsabile legale del soggetto richiedente, inviando ogni eventuale documento allegato in formato Acrobat (.pdf), incluso il documento di identità anzidetto, pena la non ricevibilità della documentazione stessa.

1.4 Documentazione richiesta

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, secondo le modalità precisate al precedente punto 1.3:



- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e sottoscrittore della domanda;
- b) scheda dati anagrafici e scheda di posizione fiscale, aggiornate;
- c) localizzazione e dimensioni dei corsi d'acqua o dei bacini richiesti, allegando relativa cartografia in scala 1:10.000 in formato georiferito e cartaceo (.pdf) ed elenco dei comuni interessati dalla richiesta (con eventuali indicazioni dei punti fissi, ad esempio ponti, vie, località, utili per l'individuazione del tratto di concessione richiesto);
- d) piano di gestione ittico-ambientale della concessione che dovrà essere coerente con quanto previsto dalla Carta Ittica Regionale, nonché dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca, fatta salva la facoltà di introdurre ulteriori proposte maggiormente restrittive. La proposta di piano dovrà essere comprensiva anche di un piano finanziario che ne dimostri la sua sostenibilità economica, mentre il piano di cui al presente punto dovrà inoltre contenere anche il piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio, così come previsto al comma 4 ter dell'art. 30 della L.R. 19/1998;
- e) numero ed elenco dei pescatori soci del richiedente, alla data di presentazione della domanda, suddivisi per Comune di residenza. La significatività del richiedente sarà valutata anche in relazione al numero di pescatori soci e alla loro residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di concessione (art. 36 c. 3 lett. b), Reg. Reg. n. 1/2023);
- f) numero ed elenco delle Guardie Giurate Volontarie in materia ittica appartenenti all'associazione richiedente al momento della presentazione dell'istanza di concessione, con decreti in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza di concessione;
- g) piano di gestione delle attività di vigilanza ittica delle acque in concessione;
- h) eventuali proposte di misure addizionali per la salvaguardia delle specie ittiche autoctone;
- i) descrizione e localizzazione su cartografia georiferita di eventuali incubatoi di valle o centri ittiogenici autorizzati, ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Regolamento Regionale n. 1/2023, nella disponibilità del richiedente al momento della presentazione dell'istanza; in alternativa, eventuale progetto preliminare di realizzazione di nuovi impianti con adeguata dimostrazione di possesso dei necessari requisiti finanziari per la sua realizzazione;
- j) eventuale individuazione di ulteriori zone di riposo biologico o a gestione speciale di pesca (No Kill, Zone Trofeo, etc) dei corpi idrici richiesti in concessione oltre a quelle previste dalla Carta Ittica Regionale;
- k) piano per il contenimento delle specie alloctone, obbligatorio per le richieste di concessione di acque di Zona B e facoltativo per le richieste di concessione di acque di Zona A;
- l) eventuale numero ed elenco degli elettrostorditori catturapesci in possesso del richiedente per le attività di recupero ittico corredati dall'ultimo certificato di revisione disponibile e numero degli operatori appartenenti al soggetto richiedente abilitati all'uso di tale apparecchiatura;
- m) per le associazioni o società di pescatori sportivi, copia dei bilanci approvati degli ultimi 3 esercizi sociali. Nei casi di nuova o recente costituzione della società o dell'associazione, copia dei bilanci disponibili dalla data di costituzione alla data di presentazione dell'istanza;
- n) copia della polizza assicurativa stipulata dal soggetto richiedente a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, con valenza della medesima polizza su tutto il territorio regionale;
- o) copia dello Statuto del richiedente;
- p) indicazione dell'importo previsto della quota sociale annuale di iscrizione alla società concessionaria.;
- q) documentazione relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017.



2171349b



1.5 Cause di esclusione e obblighi dei beneficiari

Costituiscono cause di non ricevibilità della domanda:

- a) domanda pervenuta oltre il termine **delle ore 23.59 del giorno 11 settembre 2023**;
- b) domanda priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- c) domanda inviata secondo modalità diverse da quanto previsto dal punto 1.3 del presente Bando.

Costituiscono cause di non ammissibilità della domanda:

- a) domanda proposta per finalità differenti da quelle indicate dal presente Bando;
- b) domanda carente di tutta o parte della documentazione essenziale per la specifica finalità indicata e non integrata entro il termine comunicato dalla competente Struttura regionale;
- c) domanda proposta per aree al di fuori del territorio regionale o escluse dal presente Bando;
- d) domanda proposta da soggetti diversi da quelli indicati nel punto 1.2 del presente Bando;
- e) il mancato rispetto di quanto indicato all'articolo 36 comma 3 lettera a) del Regolamento Regionale n. 1/2023.

Altresì, i soggetti ammessi al bando sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura regionale ogni eventuale informazione utile per il buon andamento del procedimento amministrativo di cui al presente Bando, inclusa qualsiasi variazione dei dati relativi alla propria ragione sociale, indirizzo e recapiti per contatti.

1.6 Modalità istruttorie

Gli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, provvederanno a:

- a) accertare la sussistenza dei requisiti di ricevibilità delle domande pervenute;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute;
- c) valutare nel merito le istanze ricevute, sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Sezione Terza del presente Bando;
- d) predisporre le relative graduatorie, provvisoria e definitiva, sulla base delle richieste esaminate, con riferimento ai punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nella Sezione Terza del presente Bando.

All'esito delle predette attività istruttorie, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ovvero il Direttore dell'Unità Organizzativa individuata allo scopo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, mediante proprio provvedimento, approva le graduatorie che saranno successivamente rese pubbliche.



2171349b



1.7 Localizzazione degli interventi e individuazione della percentuale massima di acque pubbliche concedibili in concessione

Le concessioni delle acque per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta Ittica Regionale, al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell'ecosistema fluviale, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2023.

Le zone omogenee definite dalla Carta Ittica Regionale che possono essere affidate in concessione per la pesca sportiva appartengono alla zona A salmonicola e alla zona B ciprinicola.

Acque di Zona A

Per quanto riguarda le acque di zona A, in considerazione della particolare complessità gestionale, della necessità di una mirata e costante attività di vigilanza ittica e ambientale, nonché della diffusa presenza di popolamenti ittici alieuticamente pregiati, è prevista la possibilità di affidamento in concessione della totalità (100%) delle acque presenti.

Acque di Zona B

Per quanto riguarda le acque di zona B è prevista la possibilità di affidamento in concessione sia delle acque di interesse alieutico principale, così come classificate dalla Carta Ittica Regionale, così come di quelle non di interesse alieutico principale.

1.8 Durata della concessione

La durata della concessione di pesca sportiva viene fissata nel Disciplinare di concessione, per un periodo di 5 anni, con possibilità di estensione della durata fino a 10 anni in caso di proposte da parte del richiedente di realizzazione di piani complessi di recupero e/o mantenimento di specie autoctone di rilevante interesse conservazionistico.

In tal caso la proposta dovrà essere supportata dalla dimostrazione di possesso o di previsione di realizzazione, nel breve termine, di incubatoi di valle o centri ittiogenici specificatamente indirizzati per la produzione delle specie autoctone sopracitate ed autorizzati ex articolo 37 comma 3 del Regolamento Regionale n. 1/2023. Nel caso di proposta di realizzazione di nuovi incubatoi di valle, o centri ittiogenici, dovrà essere dimostrata dal richiedente la effettiva disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa.

Qualora il richiedente non realizzi l'incubatoio di valle o il centro ittiogenico (opportunamente autorizzati) entro 24 mesi dal rilascio della concessione, la competente Direzione regionale procederà con l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca.

SEZIONE SECONDA

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

2.1 Provvedimento di concessione



2171349b



A seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'assegnazione delle concessioni (indicati nella graduatoria definitiva allegata al provvedimento di individuazione delle aree in concessione) sarà approvato e sottoscritto uno specifico Disciplinare di concessione, che conterrà gli elementi necessari per regolare il rapporto tra la Regione del Veneto ed il concessionario e che, dal punto di vista tecnico, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. la dimensione e la localizzazione, in formato georiferito, dei bacini, specchi acquei e corsi d'acqua oggetto della concessione;
2. la dimensione e la localizzazione, in formato georiferito, delle zone di riposo biologico e delle zone di pesca speciale previste dalla Carta Ittica Regionale per i tratti concessionati oltre a quelle aggiuntive eventualmente proposte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di concessione;
3. la dimensione e la localizzazione, in formato georiferito, dei campi gara e degli ambienti compatibili con le manifestazioni di pesca sportiva previste dalla Carta Ittica Regionale per i tratti concessionati;
4. il recepimento delle proposte ed iniziative per il miglioramento del patrimonio ittico e dell'ambiente contenute nel Piano di Gestione Ittico-ambientale depositato dal richiedente in sede di presentazione della domanda di concessione delle acque pubbliche;
5. il piano di gestione delle attività di vigilanza ittica delle acque in concessione;
6. la quantità, la taglia e l'elenco delle specie ittiche da immettere nelle acque in concessione individuate tra quelle previste dalla Carta Ittica Regionale per i corpi idrici oggetto di concessione;
7. le statistiche delle catture effettuate in zona A da presentare annualmente da parte del concessionario;
8. la data di termine del periodo di validità della concessione;
9. gli eventuali obblighi ittiogenici a sostegno della produttività naturale;
10. eventuali altri obblighi (tabellazione, vigilanza, trasmissione bilanci, report semine ittiche, etc).

Il provvedimento di concessione costituisce anche autorizzazione all'immissione di fauna ittica ai sensi dell'articolo 30 comma 9 lettera d) del Regolamento Regionale n. 1/2023, nei limiti delle specie, delle taglie, dei quantitativi e dei periodi previsti dal Disciplinare di concessione.

Il soggetto che presenta istanza per il rilascio della concessione, qualora individuato come beneficiario dell'assegnazione della concessione, si impegna ad accettare le condizioni e gli obblighi previsti dal Disciplinare di concessione.

2.2 Rinuncia o revoca della concessione

In caso di rinuncia dell'assegnazione della concessione il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla competente Struttura regionale (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



Qualora non fossero rispettate le condizioni e/o i termini contenuti nel Disciplinare di concessione o per inottemperanze agli obblighi in esso contenuti o per ragioni di prevalente interesse pubblico, la concessione potrà essere sospesa e/o revocata previa diffida.

In caso di revoca della concessione la competente Struttura regionale (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) trasmetterà al soggetto beneficiario l'opportuno provvedimento a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

SEZIONE TERZA

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

3.1 Modalità di valutazione delle domande di concessione

La valutazione delle domande di concessione privilegerà l'analisi del possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità tecnica e gestionale in capo del richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione, nonché i contenuti della proposta di piano di gestione ittico-ambientale presentata.

In tale fase verranno valutate, quando presenti, le pregresse esperienze di gestione di concessione ai fini di pesca sportiva di acque pubbliche da parte del richiedente con verifica dell'avvenuta puntuale esecuzione degli obblighi assunti col Disciplinare di concessione tra cui, a titolo non esaustivo, si elencano:

- la regolare esecuzione delle previste attività di ripopolamento;
- la regolare effettuazione dell'attività di vigilanza;
- la quantità e la qualità delle iniziative svolte per il recupero/incremento/tutela della fauna ittica autoctona;
- la regolare compilazione e presentazione delle statistiche di pesca;
- la quantità degli interventi di recupero e salvaguardia ittica svolti.

Rientra tra gli elementi di valutazione anche la rappresentatività territoriale della base associativa del richiedente rispetto al territorio nel quale ricadono i corpi idrici oggetto di richiesta di concessione.

Al soggetto individuato per il rilascio della concessione verrà attribuito un punteggio sulla base delle proposte presentate, secondo i criteri riportati nella Tabella 1.

Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio, in modo da realizzare una graduatoria anche nel caso di domande richiedenti la concessione di un medesimo corpo idrico.

3.2 Attribuzione del punteggio

Alle istanze di rilascio della concessione delle acque per la pesca sportiva e dilettantistica saranno attribuiti, ai fini dell'individuazione del soggetto concessionario, i seguenti punteggi:



2171349b



Tabella 1 (assegnazione punteggio: max 130 punti)			
CRITERI DI VALUTAZIONE			Punteggio assegnato
Qualità del Piano di gestione ittico-ambientale comprensivo di piano finanziario e piano di riqualificazione fluviale	Fino a 20 punti	Da 1 a 20 punti assegnati sulla base della completezza e complessità del piano proposto, della coerenza con la Carta Ittica e della valenza ambientale	
Numero dei pescatori soci iscritti al momento della presentazione dell'istanza	Fino a 10 punti	3 punti: ≤ 50 associati 6 punti: da 51 a 200 associati 10 punti: oltre i 200 associati	
Numero dei pescatori soci iscritti aventi residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di richiesta di concessione, al momento della presentazione dell'istanza	Fino a 10 punti	3 punti: ≤ 20 associati 6 punti: da 21 a 50 associati 10 punti: oltre i 50 associati	
Numero di Guardie Giurate Volontarie Ittiche appartenenti all'Associazione richiedente con decreto in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza	Fino a 10 punti	3 punti: ≤ 5 guardie 6 punti: da 6 a 10 guardie 10 punti: oltre 11 guardie	
Piano di gestione delle attività di vigilanza ittica delle acque in concessione	Fino a 10 punti	Da 1 a 10 punti assegnati sulla base della completezza della descrizione delle attività che svolgerà la vigilanza	
Eventuali proposte di misure aggiuntive per la salvaguardia delle specie ittiche autoctone	Fino a 10 punti	3 punti: da 1 a 2 proposte 6 punti: da 3 a 4 proposte 10 punti: oltre 5 proposte	



2171349b



<p>Incubatoi di valle o centri ittiogenici in disponibilità al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.</p> <p>In alternativa, eventuale progetto preliminare di realizzazione di nuovi impianti con dimostrazione di possesso dei requisiti finanziari per la realizzazione</p>	Fino a 10 punti	<p>10 punti: per n. 1 impianto già esistente</p> <p>5 punti: per progetto di nuova realizzazione di un impianto</p>	
<p>Individuazione di ulteriori zone di riposo biologico o a gestione speciale (No kill, Trofeo, etc), dei corsi d'acqua richiesti in concessione oltre a quelle previste dalla Carta Ittica Regionale</p>	Fino a 10 punti	<p>3 punti: da 1 a 2 ulteriori zone</p> <p>6 punti: da 3 a 4 ulteriori zone</p> <p>10 punti: oltre 5 ulteriori zone</p>	
<p>Piano per il contenimento delle specie alloctone (obbligatorio per richieste in concessione di acque in zona B, facoltativo per richieste di concessione di acque in zona A)</p>	Fino a 10 punti	<p>3 punti: da 1 a 2 interventi</p> <p>6 punti: da 3 a 4 interventi</p> <p>10 punti: oltre 5 interventi</p>	
<p>Numero di elettrostorditori catturapesci in possesso del richiedente per le attività di recupero ittico</p>	Fino a 10 punti	<p>3 punti: per n. 1 elettrostorditore</p> <p>6 punti: per n. 2 elettrostorditori</p> <p>10 punti: per n. 3 o più elettrostorditori</p>	
<p>Numero di operatori appartenenti al soggetto richiedente abilitati all'uso dell'elettrostorditore catturapesci</p>	Fino a 10 punti	<p>3 punti: fino a 2 operatori</p> <p>6 punti: da 3 a 4 operatori</p> <p>10 punti: > 5 operatori</p>	
<p>Soggetto richiedente che alla data di presentazione dell'istanza sia in possesso della concessione del corpo idrico richiesto</p>	10 punti		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (max 130 punti)			



2171349b

